Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 11 maggio 1925** — **Numero 109**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Taddei Soati.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa Carrara: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* - Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *R. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana.* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Dimissioni e nomina di Ministro.

Sua Maestà il Re, con decreti dell'8 maggio 1925, ha accettato le dimissioni dalla carica di Ministro Segretario di Stato per la marina, rassegnate dall'on. grande ammiraglio duca Paolo Thaon di Revel, senatore del Regno, ed ha incaricato di reggere *per interim* il Ministero stesso, l'onorevole cav. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 828.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1925, n. 541.

Sostituzione della tabella A delle indennità per servizi e posizioni speciali dei sottufficiali e militari di truppa dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica di cui al R. decreto 22 giugno 1920, n. 900.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono state poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardanti la costituzione del Ministero delle colonie;
Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni;
Visto il Nostro decreto 4 agosto 1921, n. 1329, e quello 11 novembre 1923, n. 2395;
Ritenuto necessario modificare la tabella delle indennità per servizi e posizioni speciali dei militari nazionali e indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, per renderle più rimunerative allo scopo di avere il necessario gettito degli arruolamenti e sopperire agli urgenti e continui bisogni delle Colonie con personale pratico, stabile e professionalmente idoneo, cui non si può diversamente provvedere;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *A* delle indennità per servizi e posizioni speciali pei militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica di cui al R. decreto 22 giugno 1920, n. 900, è abrogata e sostituita con quella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie, per le finanze e per la guerra.

Art. 2.

L'attribuzione delle nuove indennità ha effetto dal 1° febbraio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 26. — GRANATA.

Tabella delle indennità per servizi e posizioni speciali dovute ai sottufficiali e militari di truppa nazionali ed indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

I. — *Militari nazionali.*

1. I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali continuano a percepire in Colonia gli eventuali premi ed indennità, descritti nel regolamento generale dell'arma, con le stesse norme.

2. Sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali impiegati in servizio di perlustrazione della frontiera orientale della Cirenaica e della frontiera tunisina (Tripolitania) e militari delle altre armi e corpi espressamente comandati in ausilio dei suddetti pel servizio di perlustrazione: Indennità di L. 3 (soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile con l'indennità di residenza disagiata).

3. Trombettieri e zappatori di tutte le armi e corpi (esclusi gli zappatori del genio) anche se graduati: Indennità di L. 0.20 (supplemento assegno giornaliero).

4. *a*) telegrafisti (compresi quelli addetti ad apparecchi ottici), telefonisti (1), da L. 3 a L. 5 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) telefonisti ausiliari (addetti a semplici apparecchi negli uffici e in aiuto ai centralini), L. 0.40 (soprassoldo giornaliero di servizio);

c) guardafili telegrafici e telefonici (1), da L. 2 a L. 3 (soprassoldo giornaliero di servizio).

5. Macchinisti e fuochisti addetti al servizio di locomotive stradali e di motori fissi e mobili negli stabilimenti militari, di macchine di disinfezione negli ospedali militari; motoristi nelle stazioni fotoelettriche, da L. 2 a L. 4 (soprassoldo giornaliero di servizio).

6. Sottufficiali del servizio di commissariato, o ad esso addetti, che siano capi meccanici, capi mugnai e capi panettieri, da L. 3 a L. 4.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

7. Militari del servizio di commissariato addetti ai forni nei panifici militari (o ai forni civili incaricati della panificazione pei Regi corpi), o addetti alla macellazione, o militari di altre armi o corpi addetti ai servizi stessi, quando li compiono, L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

8. Radiotelegrafisti, radiotelefonisti e radiomotoristi (1), da L. 5 a L. 12 (soprassoldo giornaliero di servizio).

Capi stazione radiotelegrafica e radiotelefonica, da L. 8 a L. 15 (soprassoldo giornaliero di servizio).

9. Militari automobilisti. — Automobilisti (conduttori) provvisti di patente civile o militare, da L. 2 a L. 5 (soprassoldo giornaliero di servizio).

Tale soprassoldo è aumentato di L. 2 quando essi debbono pernottare fuori dell'ordinaria residenza. Nessun soprassoldo è dovuto ai militari dell'autogruppo che non abbiano conseguita la patente, addetti ai servizi generali, ecc.

Pei meccanici vedasi il n. 26.

10. Sottufficiali guarda batterie nei forti; guarda forti; guarda mine; guarda colombaie titolari; guarda magazzini di casermaggio e di vestiario, di equipaggiamento e delle sussistenze; guarda stazioni; maestri d'arme ed istruttori di ginnastica (da raddoppiarsi pei maestri dopo 5 anni di impiego (2), idem L. 1.50.

11. Sottufficiali guarda colombaia aggiunti, idem L. 0.75.

12. Militari comandati in lavori straordinari di fatica presso il servizio del genio, di artiglieria e di commissariato (escluso il personale di commissariato (3), mercede per ogni ora di lavoro); sottufficiali, idem L. 0.10: militari di truppa, idem L. 0.05.

Se vengono impiegati nello scaricamento di proiettili di artiglieria, idem L. 0.25.

13. Militari addetti presso reparti e servizi alle riparazioni del vestiario, delle calzature, delle bardature, dei materiali del servizio generale e cucina e del carreggio (quando il lavoro è eseguito ad economia), militari arcionisti e allievi armaiuoli (4) idem L 0.20 per ogni ora di lavoro.

14. Quando militari delle armi e corpi sono concessi dall'Amministrazione militare ad appaltatori, a capi sarti, a capi calzolai, a sellai, ecc., la mercede oraria è a carico dell'appaltatore e del capo operaio ed è stabilita di accordo con l'Amministrazione militare. I militari non potranno in tali casi essere impiegati per più di otto ore di lavoro.

15. Militari addetti al servizio di sanità: caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità nei reparti; addetti al servizio veterinario, di commissariato (5), L. 0.20 (supplemento all'assegno giornaliero).

16. Pompieri non provvisti di altro soprassoldo, L. 0.50 (supplemento all'assegno giornaliero).

17. Gli appuntati e soldati esploratori dei reparti di cavalleria (o delle pattuglie telegrafisti dei reparti stessi); i

militari delle speciali categorie dei reparti di artiglieria; gli zappatori scelti e minatori del genio non graduati, gli stessi soprassoldi previsti pel Regio esercito e colle stesse modalità.

18. Sottufficiali, caporali e soldati addetti all'ufficio imbarchi e sbarchi ed ai comandi di tappa in Colonia (soprassoldo giornaliero di servizio):

Sottufficiali, idem L. 0.50;

Caporali e soldati, idem L. 0.40.

19. Sottufficiali, caporali e soldati del Regio corpo truppe coloniali, addetti in qualità di personale di governo degli stabilimenti militari di pena, alle carceri o reclusori militari: le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in Patria e con le stesse modalità.

20. Personale addetto al servizio delle ferrovie: le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in Patria e con le stesse norme.

21. Personale addetto al servizio delle Decauville (soprassoldo giornaliero di servizio):

Macchinisti (sottufficiali) da L. 2.50 a L. 3.50;

Macchinisti (caporali e soldati) da L. 2 a L. 2.50;

Fuochisti da L. 2 a L. 2.50;

Altro personale da L. 1 a L. 1.50.

22. Militari impiegati di scorta a carovane e convogli per trasporti fuori del presidio, purchè non abbiano diritto alla indennità di operazioni e costituiscano drappello e reparto (soprassoldo giornaliero di servizio):

Marescialli L. 1.50;

Sergenti maggiori e sergenti L. 1;

Caporali e soldati L. 0.60.

23. Ai sottufficiali comandati in servizio isolato in Italia, in Colonia o da una Colonia all'altra, oltre il rimborso delle spese di viaggio, spetta il trattamento dovuto nei servizi isolati in Patria; l'indennità di trasferta, però, nelle missioni compiute nell'ambito delle Colonie, è ridotta con le stesse norme vigenti nella Colonia per gli ufficiali.

Ai caporali e soldati, oltre le ordinarie competenze, è dovuta una indennità giornaliera di L. 2; tale indennità è ridotta a metà quando il servizio non importa pernottamento fuori dell'ordinaria residenza (territorio della stazione pei carabinieri Reali) ed il percorso sia superiore ai 10 Km., esclusi però i servizi di presidio.

Pei servizi isolati all'estero e in località remote della Colonia l'indennità verrà stabilita, di volta in volta, come per gli ufficiali.

24. Sottufficiali e militari di truppa interpreti militari ausiliari mentre sono addetti, con ordine del comando truppe, a tali funzioni presso i comandi e reparti o servizi dei Regi corpi di truppe coloniali (soprassoldo giornaliero di servizio) L. 0.40.

25. *a*) sottufficiali e militari di truppa nazionali addetti a reparti indigeni (esclusi i Sahariani) previsti dalle tabelle organiche o in formazione, compresi quelli aggregativi temporaneamente pel disimpegno di speciali servizi inerenti al funzionamento di essi:

Marescialli L. 1; sergenti maggiori e sergenti L. 0.50; caporal maggiori L. 0.45; caporali L. 0.35; soldati L. 0.25; (supplemento all'assegno giornaliero);

b) sottufficiali e militari di truppa c. s. ai reparti Sahariani:

Marescialli L. 2.50; sergenti maggiori e sergenti L. 2; caporali e soldati L. 1 (supplemento all'assegno giornaliero).

26. Arti e mestieri (soprassoldo giornaliero di servizio):

a) magnetisti elettromeccanici; meccanici di precisione, saldatori autogeni, da L. 4 a L. 8;

b) tornitori, fresatori, aggiustatori, meccanici, compresi quelli dell'autogruppo; congegnatori, fucinatori, fabbri, fonditori, modellatori, radiotoristi, vulcanizzatori, armaiuoli, falegnami, da L. 3 a L. 6;

c) nichelatori, sellai, stagnini, tappezzieri, limatori, piallatori, elettricisti, carradori, coloratori, da L. 2.50 a L. 5;

d) aiutanti operai in genere, L. 1;

e) apprendisti, L. 0.50.

I soprassoldi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono aumentati da L. 2 a L. 3 al giorno a quei sottufficiali e militari di truppa ai quali per la loro capacità, viene riconosciuta ed affidata, con ordine di servizio del comando truppe, mansione di sorveglianza e di controllo.

27. Agli interpreti (da parificarsi ai caporali maggiori) ai militari di truppa (esclusi i carabinieri Reali) che sieno ammogliati o vedovi con prole a carico minore ed inabile al lavoro, che per la loro speciale mansione siano autorizzati a convivere con la famiglia in Colonia, è dovuta l'indennità speciale spettante ai pari in grado ed in analoga posizione in Italia, con le stesse norme.

28. Militari addetti alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso le compagnie cannonieri e le batterie da montagna (soprassoldo giornaliero di servizio) da L. 1.50 a L. 3.

29. Militari musicanti componenti la musica presidiaria alla sede del Governo:

Sottufficiale capo musica L. 4; musicanti effettivi lire 1.50; allievi musicanti L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

30. Militari dattilografi addetti ai comandi ed agli uffici del Governo e del comando truppe, da L. 0.50 a L. 1.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

31. *a*) sottufficiali capi deposito esplosivi e munizioni, L. 2;

b) caporali e soldati addetti a depositi importanti di munizioni ed infiammabili, L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio);

c) artificieri nominati tali, in servizio presso i depositi di esplosivi e munizioni, le indennità di cui sono provvisti in Italia.

II. — *Militari indigeni.*

32. *a*) militari indigeni che hanno in consegna quadrupedi dell'Amministrazione militare (esclusi gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo) e militari indigeni delle batterie da montagna, indennità L. 0.10 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) militari indigeni che dopo aver compiuto speciale corso di istruzione vengono riconosciuti idonei a disimpegnare gli impieghi e le cariche speciali seguenti:

portaferiti, zappatori, minatori, idem L. 0.10;

trombettieri, interpreti, aiutanti di sanità, fornai, idem L. 0.20;

armaiuoli, sellai, arcionisti, calzolai, sarti ed operai vari (mercede per ogni ora di lavoro) idem. L. 0.10.

I militari indigeni maniscalchi hanno le stesse retribuzioni dei militari maniscalchi per quanto riguarda la ferratura dei quadrupedi non in consegna a militari che debbano provvedervi per loro conto.

33. Gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo, hanno l'obbligo di provvedere alla ferratura del quadrupede col supplemento all'assegno giornaliero di L. 1.75; per quelli a piedi il supplemento giornaliero è di L. 1.50.

34. Militari indigeni dei gruppi sahariani L. 1.50 (soprassoldo giornaliero da corrispondersi quando i reparti sono

dislocati in località della zona predesertica da designarsi dal comando truppe con ordine di servizio).

35. Militari indigeni delle batterie da montagna (esclusi i graduati, i puntatori e i capi pezzo), L. 0.75 (soprassoldo giornaliero di servizio); se puntatori, capipezzo e graduati, L. 1.25.

36. Militari indigeni che hanno un quadrupede di proprietà:

a) se hanno un mehara di proprietà, L. 0.50 (per ogni giornata di presenza del quadrupede);

b) se hanno un cammello di proprietà, L. 0.40 (per ogni giornata di presenza del quadrupede);

c) militari indigeni dei gruppi spahis che hanno cavallo di proprietà, L. 1 (per ogni giornata di presenza del quadrupede).

37. Militari indigeni impiegati nel servizio di perlustrazione delle frontiere orientale (Cirenaica) e occidentale (Tripolitania):

Militari indigeni (esclusi i sahariani), L. 1;

Zaptiè e graduati zaptiè, L. 2 (soprassoldo giornaliero di servizio).

38. Militari indigeni impiegati in servizio di fatica negli stabilimenti o magazzini di artiglieria, genio e commissariato (mercede per ogni ora di lavoro), L. 0.05.

39. Guide da scegliersi tra gli spahis che si dimostrano più abili cavalieri o migliori conoscitori del terreno o si distinguono per zelo ed abilità, L. 0.20 (soprassoldo giornaliero di servizio).

Militari indigeni che abbiano raggiunto nelle specialità indicate ai numeri 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, un grado di abilità tale da poter sostituire un militare italiano: indennità o soprassoldo giornaliero di servizio o supplemento all'assegno giornaliero o mercede pari alla metà di quelli attribuiti ai militari italiani delle specialità stesse.

NOTE.

L'assegnazione dei soprassoldi e delle indennità di carattere professionale che hanno una misura minima ed una massima deve essere fatta tenendo presente il rendimento del militare, le difficoltà con le quali egli deve compiere il proprio servizio, il disagio della località, l'intensità del servizio stesso, ed anche della rafferma che egli sta compiendo.

Le varie gradazioni tra il minimo ed il massimo sono fissate dal comando truppe con ordini permanenti e analogamente, su proposta dei capi servizio, vengono assegnate le indennità così stabilite ai militari addetti ai vari servizi.

I nomi dei militari assegnati a servizi che vengono rimunerati con soprassoldi e indennità previste dalla presente tabella, vengono pubblicati nell'ordine del giorno che va richiamato nell'ordine di pagamento.

I soprassoldi giornalieri di servizio sono corrisposti pei soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati e pertanto sono sospesi in tutti i casi in cui i militari non possono, per qualsiasi motivo, attendere ai servizi medesimi.

Non sono dovuti durante le licenze o qualsiasi altra assenza anche se motivata da ragioni di servizio, durante le punizioni agli arresti, alla sala di disciplina o prigione di rigore e in generale in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono attendere ai servizi medesimi.

(1) I soprassoldi di cui al n. 4 e al n. 8 sono dovuti ai militari di qualsiasi arma e corpo addetti ai servizi di cui ai detti numeri, purchè siano stati abilitati ai servizi stessi mediante corsi d'istruzione.

Il soprassoldo ai telefonisti è dovuto soltanto quando siano stati designati a tale servizio con ordine del giorno del comando truppe e siano occupati esclusivamente nel servizio telefonico con responsabilità di un vero e proprio commutatore senza perciò potere disimpegnare altro incarico.

Sono, pertanto, esclusi coloro che prestino servizio al telefono saltuariamente ed eventualmente, benchè abbiano seguito appositi corsi d'istruzione. I soprassoldi di cui ai numeri 4 e 8, non sono dovuti quando il servizio è compiuto a solo scopo di istruzione o d'esercitazione e sono aumentati di 1/3 quando il servizio sia compiuto da radiotelegrafisti, telegrafisti, telefonisti e guardafili addetti in modo permanente a stazioni isolate o a forti con ubicazione di evidente disagio e pericolo, da designarsi volta a volta con ordine del comando truppe.

(2) Il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 10 è dovuto ai sottufficiali nominati ad uno degli impieghi ivi indicati con determinazione del comando truppe.

(3) La mercede di lavoro di cui al n. 12 è dovuta ai militari comandati in lavori di fatica presso i servizi di artiglieria e del genio e di commissariato con le stesse norme con cui è dovuto l'analogo soprassoldo in Patria.

Non è dovuto quando il servizio è compiuto a scopo di esercitazione e di istruzione.

(4) La stessa mercede di lavoro è dovuta ai militari impiegati nei lavori di minuto mantenimento dei locali delle caserme.

(5) Il supplemento di cui al n. 15 spetta agli uomini del servizio sanitario o addetti a quello veterinario ed agli uomini di altri corpi quando prestano l'opera loro presso gli ospedali, le infermerie cavalli o altrove come infermieri. Non è però dovuta agli attendenti.

Spetta ai militari del servizio di commissariato tanto se sono in servizio presso gli stabilimenti di commissariato quanto se vengono comandati altrove per l'esplicazione del loro servizio tecnico. Spetta altresì agli uomini di altre armi e corpi comandati temporaneamente presso gli stabilimenti suddetti per esercitarvi le mansioni proprie del servizio di commissariato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
LANZA DI SCALEA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO.

Numero di pubblicazione 829.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 558.

Disposizioni concernenti le tessere di abbonamento ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento approvato con il Nostro decreto 21 agosto 1922, n. 1522;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel contratto che venga eventualmente stipulato con l'Ente nazionale per le industrie turistiche a norma dell'art. 8 del regolamento approvato col R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522, per la vendita delle tessere di abbonamento, sarà stabilito che la percentuale spettante all'Ente sulle somme incassate sia da esso direttamente trattenuta sulle somme stesse.

Le condizioni per la gestione da parte dell'Ente, per la resa dei conti e per il versamento delle somme spettanti all'Erario, saranno determinate nel relativo contratto, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Il modello delle tessere di abbonamento, stabilito dal regolamento approvato con Nostro decreto 21 agosto 1922, n. 1522, può essere modificato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il prezzo delle tessere di abbonamento e i loro varii tipi possono essere modificati con decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze.

La tabella *B* annessa al regolamento di cui al 1° comma del presente articolo può essere modificata con decreto Reale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 43. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **830.**

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1925, n. 559.

Istituzione di posti gratuiti presso il Convitto Silvio Pellico, in Ala.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti presso il Convitto Silvio Pellico, in Ala, a decorrere dal 1° ottobre 1925, trenta posti gratuiti destinati ad alunni della Venezia Tridentina meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali intendano avviarsi agli studi medi.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo, è annualmente inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26, un fondo di L. 105,000.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, *foglio* 44. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **831.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 aprile 1925, n. **560.**

Disposizioni per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato inscritti al fondo pensioni e trovantisi in condizioni speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1901, n. 70;
Visto il R. decreto 30 maggio 1907, n. 376;
Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, e la legge 7 aprile 1921, n. 369;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590;
Visto il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2128;
Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, per il riconoscimento di tutti gli altri servizi ivi indicati, sono riconoscibili per intiero i sottoindicati servizi che gli agenti abbiano prestato anteriormente alla iscrizione al fondo pensioni:

a) per gli agenti assunti dalla ex Rete Mediterranea fra il 1° gennaio 1897 e la costituzione dell'Istituto di previdenza di cui al R. decreto 31 gennaio 1901, n. 70, il servizio prestato in qualità di avventizi nel periodo suddetto, purchè l'iscrizione all'Istituto sia avvenuta il 1° gennaio 1900 e non sussista alcun periodo di avventiziato posteriore a tale data;

b) per gli agenti provenienti da ferrovie secondarie e che optarono per il fondo pensioni, il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato in qualità di agenti stabili o in prova fra la data del passaggio e quella della domanda di opzione, nei casi in cui l'iscrizione al fondo pensioni non sia avvenuta di diritto alla data del passaggio e il suddetto servizio sia stato semplicemente dichiarato riconoscibile a sensi dell'art. 10 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373;

c) per gli agenti delle Ferrovie secondarie della Sicilia, passati nei ruoli delle Ferrovie dello Stato e che optarono per il fondo pensioni, il servizio prestato in qualità di agenti stabili e in prova presso le Ferrovie secondarie della Sicilia antecedentemente alla data della domanda di opzione.

Salvo per quanto riguarda la durata riconoscibile, per ogni altra condizione sono applicabili ai suddetti riconoscimenti tutte le disposizioni del predetto art. 1 del R. decreto n. 2590 del 7 dicembre 1923.

Art. 2.

Gli agenti già iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e passati successivamente al fondo pensioni per esercizio del diritto di opzione, possono, in seguito a domanda e mediante rinunzia a favore delle Ferrovie dello Stato dei diritti derivanti a loro e ai loro eredi dalla iscrizione alla predetta Cassa nazionale, ottenere che la corrispondente riserva matematica sia applicata al riconoscimento e al riscatto di servizi precedenti all'iscrizione al fondo pensioni.

In tal caso la predetta riserva matematica, valutata alla data della domanda, fatta deduzione della parte corrispondente ai contributi versati dalle Ferrovie dello Stato alla Cassa nazionale per conto degli agenti fino alla data del l'opzione, sarà considerata come denaro contante effettivamente percepito dall'Amministrazione e come tale sarà computata per quella parte di riconoscimenti ammissibili ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e dell'art 1 del presente decreto, cui potrà bastare. Qualora la somma disponibile ecceda l'importo dei riconoscimenti ammissibili, l'eccedenza sarà impiegata per riscatti a sensi dell'art. 2 del decreto medesimo.

Al verificarsi delle condizioni per la liquidazione della pensione di invalidità o di vecchiaia all'agente, la Cassa nazionale verserà alle Ferrovie dello Stato il valore capitale della pensione corrispondente ai versamenti fatti dallo iscritto o da altri a suo favore, calcolato secondo le norme vigenti presso la Cassa per tali capitalizzazioni; in caso di morte dell'agente prima del verificarsi di tali condizioni la Cassa medesima verserà alle Ferrovie dello Stato il capitale che spetterebbe alla famiglia.

I libretti di iscrizione alla Cassa nazionale saranno ceduti dagli agenti di cui sopra alle Ferrovie dello Stato e saranno tenuti in consegna dalla Cassa depositi e prestiti, come gli altri titoli di investimento dei capitali del fondo pensioni.

Per gli agenti che abbiano compiuto l'operazione di cui sopra non avrà più luogo la riduzione della pensione, di cui ai comma 2° dell'art. 28, 2° dell'art. 30, 3° dell'art. 31 e 2° dell'art. 32 del R. decreto 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge colla legge 7 aprile 1921, n. 369.

Art. 3.

Per gli agenti cessati dal servizio a decorrere dal 1° marzo 1920, le cui pensioni, liquidate inizialmente sui soli stipendi in misura non superiore a L. 8000 annue, siano poi state riformate in misura superiore a tale importo col computo delle competenze accessorie in seguito al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2128, gli assegni di caro viveri per il periodo fra le cessazioni dal servizio e il 31 dicembre 1923 vengono conservati soltanto per la differenza fra L. 9560 o fra L. 8960 e la pensione riformata secondochè si tratti di pensioni dirette o di pensioni di riversibilità.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 8 maggio 1925:
Atti del Governo, registro 236, foglio 45. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 832.

REGIO DECRETO 5 aprile 1925, n. 563.

Estensione alla provincia del Carnaro delle leggi e dei regolamenti sul lotto, nonchè dell'ordinamento delle tombole e lotterie

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 213;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicate ed hanno vigore anche nella provincia del Carnaro le leggi e decreti riguardanti il servizio del lotto e l'ordinamento delle lotterie e tombole.

Art. 2.

Il Nostro Ministro per le finanze provvederà alla istituzione dei banchi di lotto nella detta Provincia, determinando la data onde avrà inizio la raccolta del giuoco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 48 — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1925.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso.

Roma, 9 maggio 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 36).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 687 — Data della ricevuta: 22 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Wally Cecilia Rossi di Gaetano — Titoli del Debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 100 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data della ricevuta: 23 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione della ricevuta: De Feo Antonio per conto Durante Ida — Titoli del Debito pubblico al portatore 8 — Ammontare della rendita L. 435 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data della ricevuta: 11 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Ravani Gustavo per incarico — Titoli del Debito pubblico nominativi 8 — Ammontare della rendita L. 393 consolidato 3 per cento con decorrenza 1° aprile 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 970 — Data della ricevuta: 27 ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Maraschi Pietro fu Carlo, per conto d'altri — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1700 prestito nazionale 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia intervenuta opposizione, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi o vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	216584 216585	750 — 250 —	Silj Francesco fu Alesandro, dom. a Roma. La seconda rendita è con usufr. vital. a Taliani Marianna fu Vito, ved. di Silj Alessandro, dom. a Roma.	Silj Francesco fu Alessandro, *minore, sotto la patria potestà della madre Taliani Marianna fu Vito, ved. di Silj Alessandro*, domiciliata a Roma. La seconda rendita e con usufr. vital. come contro.
»	165030	2.400 —	Brunas-Serra Alberto fu Eduardo, dom. a Napoli; con usufr. vital. a Merlotti *Giuseppina* fu Gaetano. ved Brunas-Serra Eduardo, dom. a Napoli.	Brunas-Serra Alberto fu Eduardo, dom. a Napoli; con usufr. vital. a Merlotti *Maria-Giuseppa*, ecc., come contro.
3.50 %	244720	140 —	Gambone *Leonia-Maria-Angela* fu Giovanni, minore, sotto la tutela dello zio Gambone Giacomo, dom. a Parigi.	Gambone *Maria-Leonia* fu Giovanni, minore, ecc. come contro.
» »	520581 578292	875 — 259 —	D'Andreis Maria-Teresa fu *Giovanni-Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. in Genova. Con usufr. a Durand Ida fu Felice, ved. D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. a Genova.	D'Andreis Maria-Teresa fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved di D'Andreis *Antonio*, dom. in Genova; con usufr. vital. a Durand Ida fu Felice, ved. D'Andreis *Antonio*, dom. a Genova.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
» »	520580 578291	2.625 — 780.50	D'Andreis Maria-Teresa fu *Giovanni-Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. a Genova.	D'Andreis Maria-Teresa fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand Ida fu Felice, ved. di D'Andreis *Antonio*, dom. a Genova.
» »	518434 518433	584.50 192.50	D'Andreis Maria-Teresa fu *Giovanni-Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand *Luigia-Antonia-Ida* fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni Antonio*, dom. in Genova; la seconda rendita è con usufr. a Durand *Luigia-Antonia-Ida* fu Felice, ved. di D'Andreis *Giovanni-Antonio*, dom. a Genova.	D'Andreis Maria-Teresa fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Durand *Ida* fu Felice, ved. di D'Andreis *Antonio*, dom. in Genova; la seconda rendita è con usufr. a Durand *Ida* fu Felice, vedova di D'Andreis *Antonio* dom. a Genova.
»	186456	322 —	Durand Ida di Felice, moglie di D'Andreis *Giovanni-Antonio* fu Giuseppe-Luigi, dom. in Novara.	Durand Ida di Felice, moglie di D'Andreis *Antonio* fu Giuseppe-Luigi, dom. in Novara.
Cons. 5 %	346906	335 —	Prati Luigia di *Carlo* moglie di Tarchetti Osvaldo, dom. in S. Salvatore Monferrato (Alessandria).	Prati Luigia di *Paolo* ecc. come contro.
»	346907	165 —	Tarchetti Osvaldo fu Stefano dom. in S. Salvatore Monferrato (Alessandria).	Intestata come contro.
			Annotazione - Sottoposta ad ipoteca a favore di Prati Luigia di *Carlo*, moglie del titolare a garanzia di lucro dotale, ecc.	Annotazione - Sottoposta ad ipoteca a favore di Prati Luigia di *Paolo*, moglie ecc., come contro.
3.50 %	288400	35 —	Giorgi *Anna* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Vezzano Ligure (Genova).	Giorgi *Paola-Anna* di Francesco, minore, ecc. come contro.
3.50 %	234655	40 —	Nicolini Maria di Giuseppe, *nubile*, dom. in Novara.	Nicolini Maria fu Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà della madre Raffaghelli Giuseppina fu Camillo*, dom. in Novara.
Cons. 5 %	132764	180 —	Magelli Guglielmina di Edmondo, moglie di *Martinazzi*-Sartor Giuseppe, dom. a Faenza (Ravenna).	Magelli Guglielmina di Edmondo, moglie di *Martinazzo*-Sartor Giuseppe, dom. a Faenza (Ravenna).
»	95560	30 —	Catapano *Michela* fu Francesco, minore, sotto la tutela di D'Ambrosio Vincenzo di Francesco, dom. a S. Gennarello di Ottaiano (Napoli).	Catapano *Maria-Michela* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	70753	300 —	*Bosetti Amalia* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Mauri Elisabetta, ved. *Bosetti* Vincenzo, dom. a S. Giovanni di Bellagio (Como).	*Busetti Amalia-Matilde* fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Mauri Elisabetta, ved. di *Busetti* Vincenzo, domiciliata come contro.
» »	261647 261648	120 — 40 —	*Chicoli Adele* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Gusperti Adele ved. *Chicoli* Alessandro, dom. a Soresina (Novara); la seconda rendita è con usufr vital. a Gusperti Adele di Angelo, ved. di *Chicoli* Alessandro, dom a Soresina.	*Chiroli Solene* fu Alessandro, minore, sotto la patria potestà della madre Gusperti Adele, ved. *Chiroli* Alessandro, ecc.; la seconda rendita è con usufr. vital. a Gusperti Adele di Angelo, ved. *Chiroli* Alessandro; dom. a Soresina.
3.50 %	442888	91 —	*Ballerini* Aida di Eugenio, moglie di Galluccio Luca fu Giovanni, dom. in Siano (Salerno), vincolata.	*Ballarino* Aida di Eugenio, moglie, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 aprile 1925.

Il direttore generale: CIRILLO

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	785449 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Berutti Teresa fu Secondo, vedova di Ubezio Giuseppe, domiciliata a Roma . . . . L. per la proprietà: Morozzo della Rocca Rita di Giulio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	105 —
»	785450 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Morozzo della Rocca Lidia di Giulio, minore, ecc. come la precedente.	105 —
Cons. 5 %	156513 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Ubezio Noemi fu Giuseppe, moglie di Antorelli Romolo, domiciliata a Roma.	250 —
»	74672 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Morozzo della Rocca Rita di Giulio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	200 —
P. N. 5 %	25287 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente . . » per la proprietà: Morozzo della Rocca Lidia di Giulio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Roma.	205 —
Cons. 5 %	285782	Bruschi Baldassarre fu Giovanni, domiciliato a New York . .	3,500 —
»	107743	Confessore Maria di Ciro, moglie di Carraturo Guglielmo, domiciliata a Casamarciano (Caserta), vincolata . . . . »	430 —
»	284779	Intestata come la precedente, domiciliata a Napoli, vincolata »	750 —
Cons. 5 % vecchio	1,189,278 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Viale Francesca-Adelaide fu Giuseppe, nubile inabilitata, sotto la curatela di Bosco Francesco fu Giovanni, dom. a Castelnuovo d'Asti (Alessandria) . . . . . » per l'usufrutto: Soria Paolo fu Giovanni.	250 —
Cons. 5 %	188253	Morabito Giuseppe fu Domenico, domiciliato a New York . . »	200 —
3.50 % (1902)	35011	Comune di Terlizzi (Bari) . . . . »	3.50
3.50 % (1906)	738253	Intestata come la precedente . . . . »	7 —
»	748343	Intestata come la precedente . . . . »	10.50
P. N. 5 %	1518	Intestata come la precedente . . . . »	250 —
3.50 % ex 3.75 %	20416	Fabbriceria parrocchiale di S. Andrea di Colbertaldo in Vidor (Treviso) . . . . »	56 —
Cons. 5 %	8790 Polizza combattenti	Teti Antonio di Vincenzo, domiciliato a Francavilla Angitola (Catanzaro) . . . . »	20 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	119085	Cipriani Maria fu Francesco, moglie di De Vanna Michele, dom. a Terlizzi (Bari), vincolata . . . . »	160 —
»	365366	Gesmundo Anna fu Francesco, moglie di De Sario Domenico, dom. a Milano, vincolata . . . . »	300 —
3.50 %	21465	Baliaggio Barberini, vincolata . . . . »	1,393 —
Cons. 5 %	238545	Anastasi Grazia di Francesco Paolo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Randazzo (Catania) . . . »	10 —
3.50 % (1902)	298	Bolognino Giuseppe fu Giovanni Battista, domiciliato a S. Giorgio Canavese (Torino), vincolata . . . . »	70 —
»	299	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	70 —
»	301	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	17.50
»	302	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	10.50
»	303	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	17.50
»	300	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	35 —
3.50 %	122311	Nocelli Filippo di Ferdinando, domiciliato a Lucera (Foggia) .	14 —
Cons. 5 %	187067 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Franchomme Antonietta fu Luigi, moglie di Lanzara Antonino, domiciliata a Lanzara (Salerno) . . » per l'usufrutto: Nunziante Maria-Concetta-Angelina di Ferdinando, vedova Francomme.	1,000 —
3.50 %	274708	Mancuso Domenico di Prospero, domiciliato a Palermo, vincolata »	40 —
»	189607	Mancuso Domenico di Prospero, domiciliato a Caltanissetta, vincolata . . . . »	24.50
»	530167	Mancuso Domenico fu Prospero, domiciliato a Milano, vincolata »	24.50
»	471778	Mancuso Maria di Domenico, domiciliata a Palermo, vincolata »	224 —
»	471779	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	126 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive rilasciato il 16-8-1923 dalla Sez. di R. Tesoreria di Udine.	4958	Brovedan Francesco fu Domenico e fu Zanier Maria detto Feltri, domiciliato a Clauzetto (Udine) . . . . Capitale »	1,500 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria di Udine il 27-12-1923.	23915	Zecchin Vittoria fu Luigi e fu Rizzardi Carolina, domiciliata a Maniago (Udine) . . . . Capitale »	3,500 —
3.50 %	404255	Supino Maria di Gaetano, moglie di Mari Enrico, domiciliata a Salerno . . . . »	70 —
Cons. 5 %	229930	Parrocchia di Santa Croce in S. Cipriano, frazione di Casapesenna (Caserta) . . . . »	745 —
3.50 %	476180	Brindesi Domenico di Domenico, domiciliato a Torino, vincolata »	17.50
Cons. 5 %	266793	Piragine Aurora di Giuseppangelo, nubile, dom. a Mormanno (Cosenza) . . . . »	125 —
3.50 %	710249 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Bozzo Angelica, Giacinta, Matilde, Giovanni, Iolanda, Giuseppina e Carlo di Vitorio, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Alessandria . . . » per l'usufrutto: Bozzo Vittorio fu Giovanni Antonio.	182 —
Certificato provvisorio valevole per il ritiro di obbligazioni definitive rilasciato dalla sezione di R. Tesoreria di Udine il 28-7-1923.	3073	Del Gaizo cav. Luigi di Vincenzo e di Pellila Maria . Capitale »	7,500 —
Id. come sopra, rilasciato il 30-7-1923	3186	Adestro Paolina fu Tiziano, vedova Cominotto . . Capitale »	1,400 —
Cons. 5 %	111345	Guidetti Ines di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Cavaglio d'Agogna (Novara) . . . . »	50 —

Roma, 28 febbraio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 101

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 8 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	127 10	Belgio	123 05
Londra	118 109	Olanda	9 80
Svizzera	471 21	Pesos oro	21 82
Spagna	355 17	Pesos carta	9 60
Berlino	5 81	New-York	24 362
Vienna (Shilling)	3 45	Russia	123 50
Praga	72 25	Belgrado	39 50
Dollaro canadese	24 37	Budapest	0 034
Romania	11 50	Oro	470 07

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 275
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	97 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 65

Bollettino N. 102

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 maggio 1925

	Media		Media
Parigi	126 88	Belgio	123 —
Londra	118 207	Olanda	9 79
Svizzera	471 21	Pesos oro	21 27
Spagna	355 76	Pesos carta	9 68
Berlino	5 804	New-York	24 369
Vienna (Shilling)	3 455	Russia	123 50
Praga	72 10	Belgrado	39 30
Dollaro canadese	24 375	Budapest	0 0338
Romania	11 75	Oro	470 21

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	80 35
	3.50 % » (1902)	74 25
	3.00 % lordo	52 —
	5.00 % netto	97 70
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	78 50

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di applicato nel Regio educatorio Maria Adelaide, in Palermo.

E' aperto il concorso per esami al posto di applicato nel Regio educatorio Maria Adelaide, in Palermo, con l'annuo stipendio di L. 5600 ed il supplemento di servizio attivo (grado 12°).

Gli aspiranti dovranno presentare, al presidente del Regio educatorio Maria Adelaide in Palermo, entro 30 giorni dalla data del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Pubblica istruzione:

1° domanda in carta bollata da L. 2;

2° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto l'età di 18 anni e non superato il 35° anno alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino della pubblica istruzione;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato generale del casellario giudiziario;

5° certificato di moralità, relativo all'ultimo triennio, rilasciato dal sindaco o dai sindaci dei Comuni in cui l'aspirante ebbe la sua residenza e con la dichiarazione del fine per cui l'attestato stesso è rilasciato Da tale certificato dovrà risultare che l'aspirante ha sempre tenuto buona condotta civile, morale e politica;

6° certificato medico da cui risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni fisiche;

7° attestato di aver compiuto l'obbligo della leva militare per quelli che abbiano compiuti i 21 anni;

8° fotografia debitamente legalizzata;

9° titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media di secondo grado, licenza liceale o d'istituto tecnico, liceo scientifico, ragioneria, istituto magistrale o nautico o commerciale;

10° attestato dei punti conseguiti negli esami speciali quando essi non risultino dal diploma;

11° tassa di ammissione in L. 25 pagata all'Amministrazione dello stesso Educatorio, oltre quella pure di L. 25 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n 1173, da versarsi agli uffici di registro;

12° un cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti;

13° un elenco, in carta libera e in doppia copia, dei documenti sopra indicati e di tutti gli altri attestati e titoli, che il candidato ritenga utile di aggiungere.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e debitamente legalizzati, e quelli indicati ai nn. 3, 4, 5, 6 e 8 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quello dello stesso avviso di concorso.

Sono dispensati dal presentare il certificato n. 3 gli italiani non regnicoli, e dal presentare i certificati nn. 3, 4, 5 e 6 i concorrenti che abbiano già un ufficio governativo di ruolo.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza il luogo della sua residenza e l'indirizzo a cui intende che gli siano fatte le partecipazioni.

Non sono accolte le domande che pervenissero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza, o che non siano corredate, prima del termine stesso, di tutti i documenti superiormente indicati con la debita regolarizzazione

L'esame di concorso si terrà in Palermo, nei locali dello stesso Educatorio, nei giorni che saranno indicati agli stessi concorrenti con lettera raccomandata, e consterà di una prova scritta e una orale.

La prova scritta sarà di coltura generale. Per detta prova saranno assegnate ai candidati sei ore dalla dettatura del tema. Sotto pena di esclusione è vietato l'uso di qualsiasi libro od appunto, eccettuato il dizionario della lingua italiana.

La prova orale, della durata non inferiore a 30 minuti, verterà sulle seguenti materie: Nozioni di letteratura italiana; storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni, nozioni principali di diritto civile, costituzionale ed amministrativo, nozioni di matematica e di contabilità.

Chi non si presenta nei giorni fissati per le prove, o chi manchi ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

Per classificare gli esami la Commissione giudicatrice dispone di 90 punti, ossia 30 punti per la prova scritta, 30 per la prova orale e 30 per i titoli. Non sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano meritati meno di 18 punti nella prova scritta. La Commissione emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti, giusta l'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n 2395.

Il vincitore del concorso, solo dopo due anni di servizio ininterrottamente prestato, potrà ottenere la nomina definitiva per deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio direttivo. Il servizio prestato nei due anni di prova è valevole agli effetti della pensione.

Palermo, 14 aprile 1925.

Il presidente: prof. A. LONGO.

Concorso per titoli e per esami a due cattedre di lingua italiana, latina, storia e geografia; ad una cattedra di matematica e fisica; ad una cattedra di scienze naturali, geografia ed igiene, nel Collegio Reale delle Fanciulle, in Milano.

E' aperto il concorso per titoli e per esami nel Collegio Reale delle Fanciulle, in Milano, alle seguenti cattedre:

N. 2 cattedre di lingua italiana, latina, storia e geografia.
» 1 cattedra di matematica e fisica.
» 1 » di scienze naturali, geografia ed igiene.

Il grado e gli assegni spettanti ai vincitori delle cattedre suddette sono quelli contemplati dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (allegati II e III e dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono inviare al presidente del Consiglio direttivo di questo Reale Collegio entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione la domanda in carta bollata da L. 2 corredata dai seguenti documenti:

1° Certificato di cittadinanza italiana o di appartenenza alle Provincie annesse;

2° Attestato di nascita dal quale risulti avere l'aspirante compiuto il 28° anno di età, se uomo, e il 25° se donna, e non avere in entrambi i casi oltrepasato il 45° alla data di chiusura del concorso, salvo che si tratti di persona che almeno dal suo 45° anno si trovi a prestare servizio utile per la pensione governativa, o si trovi nelle condizioni contemplate dall'art. 7 del R. decreto 1° aprile 1915, n. 562;

3° Certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

4° Fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

5° Certificato di moralità rilasciato, non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale;

6° Lauree universitarie, o diplomi, che abilitino all'insegnamento alla cattedra a cui il concorrente aspira;

7° Certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° Elenco in carta libera di tutti i documenti;

10° Ritratto fotografico del concorrente di data non anteriore a tre anni con la firma autografa dello stesso, vidimata dal sindaco;

11° Ricevuta del versamento fatto in un ufficio del registro della somma di L. 50 quale tassa di concorso a norma del R. decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1546.

Oltre al certificato di cui al n. 4 il concorrente, che non abiti nel Comune da oltre un biennio, deve presentare anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dai sindaci dei Comuni dove abitava precedentemente.

Ai documenti predetti i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Sono dispensati dal presentare i documenti 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora e il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti.

Non sono accolte le domande che giungano a questo Reale Collegio delle Fanciulle dopo la chiusura del concorso anche se presentate entro l'ultimo giorno utile ad uffici postali o ad altri uffici governativi, nè sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti richiesti, o corredate di documenti non regolari.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di esse.

Il vincitore del concorso conseguirà il posto col titolo di straordinario per la durata di tre anni.

Gli esami avranno luogo secondo le disposizioni che verranno prese dalla Commissione giudicatrice.

Nella nomina verrà tenuto conto delle disposizioni contemplate dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312 e relativo regolamento di cui al R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nonchè delle disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'eletto dovrà assumere il posto entro 30 giorni dalla partecipazione di nomina, sotto pena di decadenza.

Milano, 27 aprile 1925.

Il presidente del Collegio direttivo del Collegio Reale delle Fanciulle in Milano:
AVV. ANTONIO BASLINI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso il Regio Istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenuta nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di « Coltivazioni speciali » presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

I parenti e gli affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico, per ciascun concorso, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 30 giugno 1925 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea in scienze agrarie, conseguito in un istituto superiore del Regno;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto sui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale, e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica o giudiziaria: quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, 31 ottobre 1924.

Il direttore: A. MENOZZI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.